

MAROŠ ŠEFCOVIČ

VICE-PRESIDENT OF THE EUROPEAN COMMISSION

Bruxelles, 15.04.2011
C/2011/2671 definitivo

Signor Presidente,

Facendo riferimento al parere del Senato italiano in merito alla proposta della Commissione relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (ICSD) – COM (2010) 371, la Commissione ringrazia il Senato italiano per l'adesione agli obiettivi generali della proposta di rafforzare la tutela degli investitori e garantire una maggiore capacità d'intervento dei suddetti sistemi.

La Commissione ritiene che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà. Come espresso al punto 4.2 della relazione che accompagna la proposta della Commissione e riconosciuto nel parere del Senato italiano, è necessario introdurre regole comuni per garantire un certo grado di armonizzazione nel funzionamento e nel finanziamento dei sistemi.

Le osservazioni principali del Senato italiano concernono l'ambito di applicazione della proposta - copertura delle imprese che forniscono tutti i servizi e le attività di investimento e OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) - il sistema di finanziamento dei sistemi e il meccanismo di prestito tra i sistemi nazionali di indennizzo.

Il Senato riterrebbe opportuno escludere dal campo di applicazione le imprese di investimento che esercitano la sola attività di consulenza e la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, in ragione del fatto che esse non ricevono fondi dagli investitori. Tuttavia, come sostenuto anche nell'ambito della proposta (punto 4.3.1 della motivazione e considerando 5) la Commissione ritiene che tutti i servizi e le attività di investimento dovrebbero essere allineati all'ICSD. Gli investitori potrebbero non essere consapevoli dei limiti tecnici alle autorizzazioni delle imprese di investimento, e dovrebbero potersi fidare di tutte le imprese di investimento autorizzate e soggette a vigilanza. Qualora un'impresa di investimento detenga de facto attività dei clienti (a prescindere dalle restrizioni derivanti dall'autorizzazione o dal tipo di servizi di investimento forniti) i clienti dovrebbero essere tutelati dall'ICSD.

Il Senato solleva inoltre alcune questioni concernenti la tutela degli investitori nell'ambito OICVM. A tale riguardo, la proposta della Commissione provvede alla tutela dei detentori di quote OICVM in caso di perdite dovute al fallimento di un depositario o subdepositario OICVM (ad esempio, laddove le attività detenute dal depositario o subdepositario OICVM non possano essere restituite al fondo OICVM a seguito di frodi,

On. Renato Schifani
Presidente
Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 Roma

di errate pratiche amministrative o di errori operativi). La proposta della Commissione riconosce che l'attuale quadro normativo OICVM già prevede misure volte a garantire un adeguato livello di tutela degli investitori (cfr. considerando 10). Ciò è vero anche nel caso dei servizi di investimento, dove la legislazione settoriale (direttiva 2004/39/CE) richiede l'esercizio dell'attività e requisiti organizzativi ai fini della protezione dei clienti. Pertanto, la Commissione ritiene che, analogamente a quanto predisposto per i servizi di investimento, la tutela degli investitori ai sensi della ICSD dovrebbe includere i casi in cui un depositario OICVM, o uno dei suoi subdepositari, sia insolvente e nell'incapacità di restituire lo strumento finanziario affidato alla sua custodia.

Inoltre, il Senato fa riferimento al sistema di finanziamento previsto dalla proposta di direttiva, nella fattispecie il livello-obiettivo di finanziamento che i sistemi di indennizzo dovranno raggiungere. Esso ritiene che il sistema di finanziamento sia stato elaborato sulla falsariga della direttiva concernente i sistemi di garanzia dei depositi, senza prendere in considerazione le disparità tra i due sistemi. Si ritiene opportuno rilevare che nella relazione si riconosce la diversità degli obiettivi soggiacenti tra la ICSD e la DGSD, e si afferma esplicitamente che la proposta mantiene le specificità della rilevante legislazione settoriale (punto 4.2 della relazione). Per quanto attiene ai livelli-obiettivo di finanziamento, ai sistemi di garanzia dei depositi sarebbe richiesta una copertura dell'1,5% dei depositi ammissibili, mentre nella proposta ICSD il livello è stato fissato allo 0,5% delle attività coperte.

Infine, il Senato esprime perplessità in merito al proposto meccanismo di prestito tra i sistemi nazionali di compensazione. Tale meccanismo di prestito è stato concepito come strumento da utilizzare in ultima istanza, qualora ogni altro tentativo si sia rivelato vano e per necessità temporanee degli stessi sistemi, fatte salve le responsabilità e le passività delle parti interessate (cfr. considerando 17).

Nella proposta il suddetto meccanismo di prestito è soggetto alle rigorose condizioni di seguito esposte:

- i sistemi di indennizzo devono riscuotere i propri contributi, ex-ante, presso i partecipanti al mercato. Qualora, in singoli casi, i fondi riscossi ex ante si rivelassero insufficienti per coprire le passività di un sistema, si possono sollecitare contributi supplementari dai soggetti coperti dal sistema. Solo dopo aver esaurito tali fonti il sistema può ricorrere al prestito di altri sistemi di indennizzo;
- quanto ai meccanismi di prestito, solo una frazione del finanziamento ex-ante riscosso dai partecipanti al mercato nell'ambito di ciascun sistema di indennizzo deve essere disponibile per la concessione di prestiti ad altri sistemi (10%¹);
- i prestiti sono rimborsati entro cinque anni al massimo dalla richiesta, e vengono applicati interessi passivi²;
- per evitare che i fondi disponibili per il prestito a livello UE siano rapidamente esauriti, per ciascuna richiesta di prestito potrà essere utilizzato non più del 20% dei fondi destinati a tale scopo³.

¹ Articolo 4 bis, paragrafo 8

² Articolo 4 bis, paragrafo 2, lettera b)


³ Articolo 4 bis, paragrafo 2, ultimo comma

Inoltre, i sistemi d'indennizzo che effettuano pagamenti a titolo di indennizzo degli investitori hanno il diritto di surrogarsi nei diritti dell'investitore nelle procedure di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari ai loro pagamenti⁴.

La proposta è attualmente in fase di negoziazione secondo la procedura legislativa ordinaria in sede di Parlamento europeo e di Consiglio.

La Commissione europea ringrazia il Senato italiano per il suo contributo e per l'approccio costruttivo. Si augura che le spiegazioni di cui sopra chiariscano le perplessità espresse nel parere citato.

Distinti saluti.



⁴ Articolo 12